

QUESTIONI MORALI E GIURIDICHE

CASI DI TEOLOGIA MORALE RISOLTI

I

Vincenzo, che ha compiuto i 19 anni, muore lasciando in testamento nulla al padre vedovo e ad uno dei fratelli, perchè falliti e lasciando tutto agli altri due fratelli. Quid civiliter; quid in conscientia? (*Rivista*, nov. p. p.).

R. 1. — Vincenzo può anche civilmente testare perchè ha compiuto gli anni 18 (Cod. Civ. It. art. 763, ove sono accennate le incapacità a testare). Nel nuovo *Cod. Penale*, Decr. 19 ott. 930, si dice: « la condanna all'ergastolo importa la perdita della capacità di testare e rende nullo il testamento fatto prima della condanna ».

Bisogna supporre che Vincenzo abbia avuto danaro o dalla propria industria, o da qualche eredità. E allora potrebbe far difficoltà l'articolo 228 Cod. Civ.: « Il padre ha l'usufrutto dei beni, che provengono al figlio da successione, donazione o da qualunque altro titolo lucrativo e lo conserva sino a che il figlio sia emancipato od abbia raggiunto l'età maggiore ». E si risponde: a) l'art. 229 contiene parecchie eccezioni al 228; specialmente al IV: « non sono soggetti all'usufrutto legale i beni acquistati dal figlio in occasione o per esercizio di milizia, uffizi, impieghi, professioni ed arti o altrimenti col proprio lavoro e colla propria industria separata ». E più ancora b) si osservi che per l'art. 232: « l'usufrutto legale cessa colla morte del figlio »e Vincenzo dopo il testamento è morto.

2. — Tutti sanno che (art. 807) Vincenzo deve lasciare un terzo al padre. Poteva escludere il fratello; non il padre.

3. — I due fratelli devono rispettare i diritti del padre quanto al terzo della sostanza.

4. — E qui ecco due questioni gravissime che io oggi solo ricordo:

a) Se il padre non reclamasse, sarebbero tenuti i figli a dargli quel terzo, anche se egli non invoca la legge civile? o perchè la ignora o perchè non vuole invocarla.

b) E supposto che il padre reclami, i figli devono dare a lui o ai creditori? Come intendere l'art. 815 del *Codice di Commercio* « Compiute le ripartizioni della sostanza mobiliare od immobiliare del fallito, è

chiusa la procedura di fallimento: ma ciascuna dei creditori conserva le sue ragioni al pagamento del residuo credito » (come nel *Codice Francese*, art. 1270) ossia: se il fallito giunge a miglior fortuna e potrebbe sopperire e dare ancora ai creditori, vi è tenuto?... Per ora la sola questione che è oltre quella contenuta nel caso.

II

Tizio è a letto e vi dovrà rimanere per mesi, per la rottura di una gamba. Può godere del canone 858, § 2? E supposto che sì, potrebbe prima della S. Comunione bere un uovo crudo?

1. — Risponde Mons. JORIO, *La Comunione agli infermi*, Pustet, Roma 1931: « Noi secondo lo spirito della legge, pensiamo di no, sempre che trattisi di semplice trauma, che solo immobilizza il paziente in letto, senza togliergli la consueta nutrizione: se invece il trauma fosse complicato con vera malattia, a mo' d'esempio con anemia dovuta ad eccessiva perdita di sangue, in questo caso si fa luogo al godimento dell'indulto » pag. 43, n. 72).

2. — Possiamo però insistere nello studio del caso con queste riflessioni:

a) Il can. 858 § 2 è chiarissimo: « Infirmi qui decumbunt » (con le altre clausole). Il *decumbere* si verifica appunto di Tizio. Anche la *infirmitas*: infirmus vuol dire: *malato*. *Malato* « che non istà bene in salute » (ZINGARELLI, *Vocabolario*). Tizio è impedito nell'uso delle forze fisiche.

b) La stessa condizione di immobilità bene spesso è causa di disturbi nelle funzioni nutritive e nelle condizioni generali dell'organismo.

c) Se consideriamo la lettera della legge (canone e paragrafo citato), non esclude il favore, cioè l'applicazione di essa a Tizio. Se vogliamo entrare nello spirito di essa, il decreto di Pio X (7 dic. 906) che preparò il nostro canone, diceva: « Excitato studio fovendae pietatis, quaesitum est, si quo forte modo consuli possit aegrotis diuturno morbo laborantibus et Eucharistico Pane non semel confortari cupientibus.... ».

d) Vorrei aggiungere che la *guarigione* (dunque si tratta di malattia) di una gamba rotta, può richiedere, specialmente nelle persone di certa età, molte settimane di letto. E allora come restringere, cioè proibire al malato il conforto sovrano della S. Eucaristia contro le tentazioni o d'impazienza o d'altro genere? Non sarà questo il caso di ampliare favore?

Fino a dichiarazione indiscutibile non riterrei doversi privare Tizio del favore del canone.

N. B. - Già da alcune settimane avevo scritto fin qui, quando nella *Civiltà Cattolica* (19 dic. 931, p. 546) leggo: « Forse l'A. (Mr. Jorio) usa un poco di rigore al n. 72, interpretando escluso dal favore concesso al mese di decubito il caso di frattura di una gamba (pag. 43) che non

toglie la consueta nutrizione: ci sembra infatti una restrizione meno opportuna di un favore evidente del legislatore: ad ogni modo, la sua è sempre un'opinione degna di studio e rispettabile, anche per la modestia con cui la esprime ». Ed io ho tentato appunto di studiare questa opinione.

3. — E in massima: coloro ai quali si può applicare il can. 858, § 2 possono bere un *uovo* crudo?

a) prima del decreto di Pio X e quindi prima del *Codice*, il S. Ufficio (7 sett. 1897) dichiarava che coloro che avessero ottenuto l'indulto (personalmente) di comunicarsi dopo aver preso qualche cosa per modum potus, potevamo « sumere juseulum, caffeeum, lac aut alium cibum liquidum, et si ei permixta sit substantia aliqua; e. gr. leves pastilli farinae (semolino), panis radula tritus (pangrattato), *ovum dilutum* etc., dummodo mixtio non amittat naturam cibi liquidi ». (Il fra parentesi è dello stesso S. Off.) (*Monitore Eccl.* v. X, p. II, pag. 4).

Dunque l'uovo sbattuto, frullato, e diluito con qualche liquido, certamente si può prendere. E *crudo*? Alcuni autori esitano; altri lo proibiscono.

Il CAPPELLO (*De Euch.*, n. 507) se non fu cotto propriamente pensa si possa prendere. Mons. Jorio (n. 67), fino a dichiarazione in contrario dell'autorità competente, è pur favorevole. Io mi appello all'espressione comune: « bere un uovo », se è crudo. E parimenti se leggermente riscaldato, à la coque: come pure ammette M. Jorio. La violazione del digiuno si deve *provare*, deve risultare, come dicono gli autori, che è inutile citare. Basti il Gury-Tummolo II, n. 334 q. VI e possiamo dire: Deve constare che si va contro il canone favorevole.

MONS. CARLO GORLA

Penitenziere nella Metropolitana di Milano

MARIA STICCO

IL DOVERE E IL SOGNO

Di questo volume, che nel volger di brevissimo tempo è meritatamente giunto alla QUARTA EDIZIONE, è testè uscita una *speciale edizione* in carta di lusso, rilegata in tutta tela e oro, approntata con fine senso d'arte ben rispondente all'eccellenza dell'opera. L'edizione può costituire un regalo tra i più graditi.

Prezzo del volume rilegato L. 18.—

Edizione comune in brochure L. 8.—

Richieste e vaglia alla Società Editrice « VITA E PENSIERO », Piazza S. Ambrogio, 9 - Milano (108).